



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 15/03/2004**

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2004, n. 3

"Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 28 gennaio 1998, n. 8 e 19 dicembre 1994, n. 34, in materia di accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione dei Piani regolatori generali".

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34 (Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale) e della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 8 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1994, n. 34 e 4 luglio 1994, n. 24, in materia di accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione dei Piani regolatori generali).

Art. 2

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni abrogate con la presente legge restano applicabili ai rapporti sorti, ancorchè non definiti, in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza.

2. La Giunta regionale è tenuta a esaminare le richieste inviate dai Comuni entro la data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5marzo 2004

FITTO